

(A.C. 4246 – Sezione 5)**ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****TITOLO II****NORME DI RECEPIMENTO INTERNO****CAPO I****PROCEDURA PASSIVA DI CONSEGNA****ART. 5.***(Garanzia giurisdizionale).*

1. Le decisioni relative all'esecuzione di un mandato d'arresto europeo devono essere sottoposte al controllo di una autorità giudiziaria che appaia sufficiente a garantire il rispetto delle disposizioni di cui ai punti (12), (13) e (14) dei *consideranda* del preambolo della decisione quadro.

2. La consegna di un imputato o di un condannato all'estero non può essere concessa senza la decisione favorevole della corte di appello.

3. La competenza a dare esecuzione a un mandato d'arresto europeo appartiene, nell'ordine, alla corte di appello nel cui distretto l'imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui il provvedimento è ricevuto dall'autorità giudiziaria.

4. Se la competenza non può essere determinata ai sensi del comma 3, è competente la corte di appello di Roma.

5. Quando uno stesso fatto è oggetto di mandati di arresto emessi contestualmente dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione europea a carico di più persone e non è possibile determinare la competenza ai sensi del comma 3, è competente la corte di appello del distretto in cui hanno la residenza, la dimora o il domicilio il maggior numero delle persone

ovvero, se anche in tale modo non è possibile determinare la competenza, la corte di appello di Roma.

6. Nel caso in cui la persona sia stata arrestata dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 11, la competenza a decidere sulla consegna appartiene alla corte di appello del distretto in cui è avvenuto l'arresto.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**TITOLO II****NORME DI RECEPIMENTO INTERNO****CAPO I****PROCEDURA PASSIVA DI CONSEGNA****ART. 5.***(Garanzia giurisdizionale).**Sostituirlo con il seguente:*

ART. 5. (Competenza territoriale). – 1. La competenza a dare esecuzione a un mandato d'arresto europeo appartiene, nell'ordine, alla corte di appello nel cui distretto l'imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui il provvedimento è ricevuto dall'autorità giudiziaria.

2. Se la competenza non può essere determinata nei modi così indicati è competente la corte di appello di Roma.

3. Quando uno stesso fatto è oggetto di mandati di arresto emessi contestualmente dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro a carico di più persone e non è possibile determinare la competenza nei modi indicati al comma 1, è competente la corte di appello del distretto in cui hanno la residenza, la dimora o il domicilio il maggior numero delle persone ovvero, se

anche in tale modo non è possibile determinare la competenza, la corte di appello di Roma.

4. Nel caso in cui la persona sia stata arrestata dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 11, la competenza a decidere sulla consegna appartiene alla corte di appello del distretto in cui è avvenuto l'arresto.

5. La corte d'appello informa il ministero della giustizia di ogni procedura passiva di consegna.

6. Il ministero della giustizia assiste l'autorità giudiziaria e provvede alla traduzione degli atti, se richiesto.

7. In caso di conflitto tra un mandato d'arresto europeo ed una richiesta di estradizione presentata da uno Stato terzo, il ministro della giustizia decide in ordine alla precedenza da dare alle richieste, sentiti i presidenti di corte di appello rispettivamente competenti.

(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Kessler).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. (*Attribuzioni del pubblico ministero. Competenza*). — 1. Il mandato d'arresto per il procedimento penale, emesso dall'autorità giudiziaria competente di altro Stato membro, è inviato, con tutta la documentazione necessaria, al pubblico ministero del capoluogo del distretto in cui ha residenza o, in via vicaria, dimora la persona ricercata ovvero del capoluogo del distretto in cui è avvenuto il fermo.

2. Se sono ignoti i luoghi indicati al comma 1 del presente articolo, il mandato è rimesso al pubblico ministero del capoluogo del distretto dell'ultima residenza o, in via vicaria, dell'ultima dimora nota o, in difetto, al pubblico ministero presso il tribunale di Roma.

3. Il pubblico ministero, integrata o fatta integrare, se del caso attraverso rapporti diretti con l'autorità richiedente, anche ai fini dell'ammissibilità, la documentazione, formula le sue richieste al giudice.

4. Sulle richieste del pubblico ministero provvede con ordinanza motivata il giudice

per le indagini preliminari dei luoghi indicati nei commi precedenti.

5. Parimenti lo stesso giudice provvede su ogni ulteriore richiesta del pubblico ministero, della persona ricercata o del difensore di questa, attinente all'esecuzione del mandato d'arresto, alla consegna di detta persona e alla sua libertà personale.

5. 53. Buemi, Boato, Cento.

Sopprimere il comma 1.

5. 51. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Sinisi.

(Approvato)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La corte d'appello competente adotta ogni decisione sulla esecuzione del mandato d'arresto, sulla consegna e sulla libertà della persona ricercata.

5. 52. Buemi, Boato, Cento.

(A.C. 4246 – Sezione 6)

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

(Contenuto del mandato d'arresto europeo nella procedura passiva di consegna).

1. A condizione di ricevibilità il mandato d'arresto europeo deve contenere le seguenti informazioni:

a) identità e cittadinanza del ricercato;

b) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica dell'autorità giudiziaria emittente;

c) indicazione dell'esistenza di una sentenza esecutiva, di un provvedimento

cautelare o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nel campo di applicazione degli articoli 7 e 8 della presente legge;

d) natura e qualificazione giuridica del reato;

e) descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato;

f) pena inflitta, se vi è una sentenza definitiva, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato di emissione;

g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.

2. La consegna è consentita, se ne ricorrono i presupposti, soltanto sulla base di una richiesta alla quale sia allegata copia del provvedimento restrittivo della libertà personale o della sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla richiesta stessa.

3. Al mandato d'arresto devono essere allegati:

a) una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale è domandata la consegna, con l'indicazione delle fonti di prova, del tempo e del luogo di commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione giuridica;

b) il testo delle disposizioni di legge applicabili, con l'indicazione del tipo e della durata della pena;

c) ogni documento necessario al fine degli accertamenti che l'autorità giudiziaria italiana dovrà compiere per verificare se siano stati rispettati i principi di cui agli articoli 1 e 2, nonché se ricorra uno dei casi previsti dagli articoli 18 e 19;

d) i dati segnaletici ed ogni altra possibile informazione atta a determinare l'identità e la nazionalità della persona della quale è domandata la consegna.

4. Se lo Stato membro di emissione non provvede, il presidente della corte di appello o il magistrato da questi delegato richiede al Ministro della giustizia l'acquisizione del provvedimento dell'autorità giudiziaria in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso, nonché la documentazione di cui al comma 3, informandolo della data della udienza camerale fissata. Il Ministro della giustizia informa l'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione che la ricezione del provvedimento e della documentazione costituisce condizione necessaria per l'esame della richiesta di esecuzione da parte della corte di appello. Immediatamente dopo averlo ricevuto, il Ministro della giustizia trasmette al presidente della corte di appello il provvedimento e la documentazione unitamente ad una loro traduzione in lingua italiana.

5. Se l'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione non dà corso alla richiesta del Ministro della giustizia, di cui al comma 4, la corte di appello dichiara la irricevibilità della richiesta.

6. Il mandato d'arresto europeo dovrà pervenire tradotto in lingua italiana.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 6.

(Contenuto del mandato d'arresto europeo nella procedura passiva di consegna).

Sopprimerlo.

6. 1. Kessler.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: A condizione di ricevibilità.

6. 50. Kessler, Finocchiaro, Bonito, Carboni, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini, Siniscalchi.

(Approvato)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: A condizione di ricevibilità il mandato di arresto europeo deve contenere *con le seguenti:* Il mandato di arresto europeo contiene.

6. 54. Sinisi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Se il mandato di arresto europeo non contiene le informazioni di cui alle lettere a), c), d) ed e) del comma 1, l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 16.

6. 100. La Commissione.

(Approvato)

Sopprimere il comma 2.

6. 51. Kessler, Finocchiaro, Bonito, Carboni, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini, Siniscalchi.

Al comma 3, sopprimere le lettere a), b) e c).

6. 52. Kessler, Finocchiaro, Bonito, Carboni, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini, Siniscalchi.

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) la dichiarazione dello Stato membro di emissione contenente, se richiesta dall'autorità giudiziaria italiana, le idonee garanzie previste dall'articolo 2, comma 2.

6. 55. Sinisi.

Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: se siano stati rispettati i principi di cui agli articoli 1 e 2, nonché.

6. 101. La Commissione.

(Approvato)

Sopprimere il comma 5.

6. 53. Kessler, Finocchiaro, Bonito, Carboni, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini, Siniscalchi.

Al comma 5, sostituire le parole: dichiara la irricevibilità della con le seguenti: respinge la.

6. 102. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 4246 – Sezione 7)

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

(Casi di doppia punibilità).

1. L'Italia darà esecuzione al mandato d'arresto europeo solo nel caso in cui il fatto sia previsto come reato anche dalla legge nazionale, avuto riguardo alla identità degli elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi.

2. Il comma 1 non si applica nei casi in cui, in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio, la legge italiana non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte ovvero non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio della legge dello Stato membro di emissione. Tuttavia, deve trattarsi di tasse e imposte che siano assimilabili, per analogia, a tasse o imposte per le quali la legge italiana prevede, in caso di violazione, la sanzione della reclusione della durata massima, escluse le eventuali aggravanti, pari o superiore a tre anni.

3. Il fatto dovrà essere punito dalla legge dello Stato membro di emissione con una pena o con una misura di sicurezza privativa della libertà personale della durata massima non inferiore a dodici mesi.

Ai fini del calcolo della pena o della misura di sicurezza non si tiene conto delle circostanze aggravanti.

4. In caso di condanna, la pena o la misura di sicurezza dovranno avere una durata non inferiore a quattro mesi.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE
ALL'ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE

ART. 7.

(Casi di doppia punibilità).

Sopprimerlo.

7. 1. Kessler.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro, il mandato di arresto europeo è eseguito qualora il fatto per cui si procede è previsto come reato dalla legge penale italiana ovvero quando costituisca circostanza aggravante di ipotesi autonome di reato, nonché se la condotta sia comunque sanzionata dall'ordinamento nazionale, anche se non prevista da una specifica disposizione penale corrispondente a quella per cui si procede nello Stato membro di emissione.

7. 50. Sinisi.

Al comma 1, sopprimere le parole da: , avuto riguardo fino alla fine del comma.

7. 100. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 4, dopo le parole: In caso di aggiungere le seguenti: esecuzione di una sentenza di.

7. 51. Sinisi.

(Approvato)

(A.C. 4246 – Sezione 8)

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE

ART. 8.

(Consegna obbligatoria).

1. Si fa luogo alla consegna in base al mandato d'arresto europeo, indipendentemente dalla doppia incriminazione, per i fatti seguenti, sempre che, escluse le eventuali aggravanti, il massimo della pena o della misura di sicurezza privativa della libertà personale sia pari o superiore a tre anni:

a) partecipare ad una associazione di tre o più persone finalizzata alla commissione di più delitti;

b) compiere atti di minaccia contro la pubblica incolumità ovvero di violenza su persone o cose a danno di uno Stato, di una istituzione od organismo internazionale, al fine di sovvertire l'ordine costituzionale di uno Stato ovvero distruggere o indebolire le strutture politiche, economiche o sociali nazionali o sovranazionali;

c) costringere o indurre una o più persone, mediante violenza, minaccia, inganno o abuso di autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio di uno Stato, o a trasferirsi all'interno dello stesso, al fine di sottoporla a schiavitù o al lavoro forzato o all'accattonaggio o allo sfruttamento di prestazioni sessuali;

d) indurre alla prostituzione ovvero compiere atti diretti al favoreggiamento o allo sfruttamento sessuale di un bambino; compiere atti diretti allo sfruttamento di una persona di età infantile al fine di produrre, con qualsiasi mezzo, materiale pornografico; fare commercio, distribuire, divulgare o pubblicizzare materiale pornografico in cui è riprodotto un minore;

e) vendere, offrire, cedere, distribuire, commerciare, acquistare, trasportare, esportare, importare o procurare ad altri

sostanze che, secondo le legislazioni vigenti nei Paesi europei, sono considerate stupefacenti o psicotrope;

f) commerciare, acquistare, trasportare, esportare o importare armi, munizioni ed esplosivi in violazione della legislazione vigente;

g) ricevere, accettare la promessa, dare o promettere denaro o altra utilità in relazione al compimento o al mancato compimento di un atto inerente ad un pubblico ufficio;

h) compiere qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi ovvero la diminuzione illegittima di risorse iscritte nel bilancio di uno Stato o nel bilancio generale delle Comunità europee o nei bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse; compiere qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi; compiere le medesime azioni od omissioni a danno di un privato, di una persona giuridica o di un ente pubblico;

i) sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da reato, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita;

l) contraffare monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori di esso o alterarle in qualsiasi modo dando l'apparenza di un valore superiore;

m) commettere, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, un fatto diretto a introdursi o a mantenersi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici, dati, informazioni o programmi in essi contenuti o a essi pertinenti;

n) mettere in pericolo l'ambiente mediante lo scarico non autorizzato di idrocarburi, oli usati o fanghi derivanti dalla depurazione delle acque, l'emissione di sostanze pericolose nell'atmosfera, sul suolo o in acqua, il trattamento, il trasporto, il deposito, l'eliminazione di rifiuti pericolosi, lo scarico di rifiuti nel suolo o nelle acque e la gestione abusiva di una discarica; possedere, catturare e commerciare specie animali e vegetali protette;

o) compiere, al fine di trarne profitto, atti diretti a procurare l'ingresso illegale nel territorio di uno Stato di una persona che non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente;

p) cagionare volontariamente la morte di un uomo o lesioni personali della medesima gravità di quelle previste dall'articolo 583 del codice penale;

q) procurare illecitamente e per scopo di lucro un organo o un tessuto umano ovvero farne comunque commercio;

r) privare una persona della libertà personale o tenerla in proprio potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione;

s) incitare pubblicamente alla violenza, come manifestazione di odio razziale nei confronti di un gruppo di persone, o di un membro di un tale gruppo, a causa del colore della pelle, della razza, della religione professata, ovvero dell'origine nazionale o etnica; esaltare, per razzismo o xenofobia, i crimini contro l'umanità;

t) impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine

di trarne profitto per sé o per altri, facendo uso delle armi o a seguito dell'attività di un gruppo organizzato;

u) operare traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti di antiquariato e le opere d'arte;

v) indurre taluno in errore, con artifici o raggiri, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno;

z) richiedere con minacce, uso della forza o qualsiasi altra forma di intimidazione, beni o promesse o la firma di qualsiasi documento che contenga o determini un obbligo, un'alienazione o una quietanza;

aa) imitare o duplicare abusivamente prodotti commerciali, al fine di trarne profitto;

bb) falsificare atti amministrativi e operare traffico di documenti falsi;

cc) falsificare mezzi di pagamento;

dd) operare traffico illecito di sostanze ormonali e di altri fattori della crescita;

ee) operare traffico illecito di materie nucleari e radioattive;

ff) acquistare, ricevere od occultare veicoli rubati, o comunque collaborare nel farli acquistare, ricevere od occultare, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto;

gg) costringere taluno a compiere o subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità;

hh) cagionare un incendio dal quale deriva pericolo per l'incolumità pubblica;

ii) commettere reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;

ll) impossessarsi di una nave o di un aereo;

mm) provocare illegalmente e intenzionalmente danni ingenti a strutture statali, altre strutture pubbliche, sistemi di

trasporto pubblico o altre infrastrutture, che comportano o possono comportare una notevole perdita economica.

2. L'autorità giudiziaria italiana accerta quale sia la definizione dei reati per i quali è richiesta la consegna, secondo la legge dello Stato membro di emissione, e se la stessa corrisponda alle fattispecie di cui al comma 1.

3. Se il fatto non è previsto come reato dalla legge italiana, non si dà luogo alla consegna se risulta che la persona ricercata non era a conoscenza, senza propria colpa, della norma penale dello Stato membro di emissione in base alla quale è stato emesso il mandato d'arresto europeo.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 8.

(Consegna obbligatoria).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8. *(Casi di esclusione dell'accertamento di una incriminabilità).* — 1. L'autorità giudiziaria italiana territorialmente competente non procede all'accertamento della incriminabilità secondo l'ordinamento nazionale qualora il mandato di arresto sia stato emesso per le ipotesi previste dall'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro.

8. 51. Sinisi.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

8. 52. Pisapia.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: di minaccia.

8. 53. Pisapia.

Sopprimere il comma 3.

- 8. 50.** Kessler, Finocchiaro, Bonito, Carboni, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini, Siniscalchi.

Al comma 3, sostituire le parole: se risulta che la persona ricercata con le seguenti: del cittadino italiano se risulta che lo stesso.

- 8. 100.** La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 4246 – Sezione 9)

ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 9.

(Ricezione del mandato di arresto. Misure cautelari).

1. Salvo i casi previsti dall'articolo 11, il Ministro della giustizia, ricevuto il mandato d'arresto europeo emesso dall'autorità competente di uno Stato membro, lo trasmette senza ritardo al presidente della corte di appello, competente ai sensi dell'articolo 5. Il presidente della corte di appello dà immediata comunicazione al procuratore generale del mandato d'arresto europeo, procedendo direttamente o tramite delega ad altro magistrato della corte, agli adempimenti di sua competenza. Il presidente della corte di appello procede con le stesse modalità nelle ipotesi in cui il mandato d'arresto e la relativa documentazione di cui all'articolo 6 sono stati trasmessi direttamente dall'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione.

2. Il presidente, nel caso in cui insorgano difficoltà relative alla ricezione o alla autenticità dei documenti trasmessi dall'autorità giudiziaria straniera, prende contatti diretti con questa al fine di risolverle.

3. Il presidente, nel caso in cui sia manifestamente competente altra corte di appello ai sensi dell'articolo 5, commi 3, 4 e 5, provvede senza indugio alla trasmissione del mandato d'arresto ricevuto.

4. Il presidente, compiuti gli adempimenti urgenti, riunisce la corte di appello che, sentito il procuratore generale, procede, con ordinanza motivata, a pena di nullità, all'applicazione della misura coercitiva, se ritenuta necessaria, tenendo conto in particolare dell'esigenza di garantire che la persona della quale è richiesta la consegna non si sottragga alla stessa.

5. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari personali, fatta eccezione per gli articoli 273, commi 1 e 1-bis, e 280.

6. Nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità o se sussiste una causa di estinzione del reato ovvero una causa di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 9.

(Ricezione del mandato d'arresto. Misure cautelari).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9. (Ricezione del mandato di arresto). – 1. Il presidente della corte di appello, quando riceve la richiesta di esecuzione di un mandato d'arresto europeo, se non deve provvedere ai sensi dei commi 2 e 3, ne dispone senza indugio con ordinanza l'esecuzione.

2. Il presidente, nel caso in cui insorgano difficoltà relative alla ricezione o alla autenticità dei documenti trasmessi dall'autorità giudiziaria straniera, prende contatti diretti con questa al fine di risolverle.

3. Il presidente, nel caso in cui sia manifestamente competente altra corte di appello ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4, provvede senza indugio alla trasmissione del mandato d'arresto ricevuto.

(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Kessler).

(Testo corretto)

Sostituire i commi 4, 5 e 6 con i seguenti:

4. Fin dal momento in cui perviene al procuratore generale il mandato d'arresto, la corte d'appello, su richiesta dello stesso procuratore generale, può applicare le misure cautelari coercitive necessarie ad assicurare, secondo le esigenze specifiche del caso, che la persona ricercata non si sottragga all'eventuale esecuzione del mandato e alla eventuale consegna, sempre che non vi siano ragioni per ritenere che l'esecuzione e la consegna non possono essere disposte.

5. Il presidente della corte d'appello o un giudice da lui delegato procede all'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare nei termini previsti dall'articolo 294 del codice di procedura penale. Si applica l'articolo 302 del codice di procedura penale.

6. La custodia cautelare non può avere in ogni caso durata superiore a sei mesi.

7. La misura cautelare può essere in ogni momento revocata o sostituita con altra meno grave o più grave. Essa cessa di avere effetto se è pronunciata sentenza, anche non definitiva, che rifiuta l'esecuzione del mandato e della consegna.

9. 50. Buemi, Boato, Cento.

Al comma 5, dopo le parole: articoli 273, commi 1 e 1-bis, aggiungere le seguenti: 274, comma 1, lettere a) e c).

9. 52. Sinisi.

(A.C. 4246 – Sezione 10)

ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 10.

(Inizio del procedimento).

1. Entro cinque giorni dall'esecuzione delle misure, di cui all'articolo 9, ed alla presenza di un difensore di ufficio nominato a norma dell'articolo 97 del codice di procedura penale, in mancanza di difensore di fiducia, il presidente della corte di appello, o il magistrato delegato, procede a sentire la persona sottoposta alla misura cautelare, informandola del contenuto del mandato d'arresto europeo e della procedura di esecuzione, nonché della facoltà di acconsentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria richiedente e di rinunciare al beneficio di non essere sottoposta ad altro procedimento penale, di non essere condannata o altrimenti privata della libertà personale per reati anteriori alla consegna diversi da quello per il quale questa è stata disposta.

2. Della data fissata per il compimento delle attività di cui al comma 1 è dato avviso al difensore almeno ventiquattro ore prima.

3. Della ordinanza di cui all'articolo 9 è data comunicazione, a richiesta della persona arrestata, ai familiari ovvero, se si tratta di straniero, alla competente autorità consolare.

4. La misura coercitiva perde efficacia se la decisione definitiva sulla richiesta di consegna non è pronunciata entro il termine di centoventi giorni dalla sua esecuzione.

5. Il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio per la decisione entro il termine di venti giorni dall'esecuzione della misura coercitiva e dispone contestualmente il deposito del mandato d'arresto europeo e della documentazione di cui all'articolo 6. Il

(Approvato)

decreto è comunicato al procuratore generale e notificato alla persona richiesta in consegna e al suo difensore, almeno otto giorni prima dell'udienza. Si applicano le disposizioni dell'articolo 702 del codice di procedura penale.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE
ALL'ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA
DI LEGGE

ART. 10.

(Inizio del procedimento).

Al comma 1, dopo la parola: informandola aggiungere le seguenti: , in una lingua alla stessa conosciuta,

10. 51. Pisapia.

(Approvato)

Sopprimere il comma 4.

10. 100. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 4246 ed abb. — Sezione 11)

ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE

ART. 11.

*(Arresto ad iniziativa
della polizia giudiziaria).*

1. Nel caso in cui l'autorità competente dello Stato membro ha effettuato segnalazione nel Sistema di informazione Schengen (SIS) nelle forme richieste, la polizia giudiziaria procede all'arresto della persona ricercata, ponendola immediatamente, e, comunque, non oltre ventiquattro ore, a disposizione del presidente della corte di appello nel cui distretto il fermo è stato eseguito, mediante trasmissione del

relativo verbale, e dando immediata informazione al Ministro della giustizia.

2. Il Ministro della giustizia comunica immediatamente allo Stato membro richiedente l'avvenuto arresto ai fini della trasmissione del mandato d'arresto e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 6.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA
ALL'ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA
DI LEGGE

ART. 11.

*(Arresto ad iniziativa della polizia
giudiziaria).*

Sostituirlo con il seguente:

ART. 11. *(Arresto eseguito dalla polizia giudiziaria).* — 1. Fuori dei casi di cui all'articolo 9, comma 1, la polizia giudiziaria che abbia proceduto all'arresto di una persona segnalata come ricercata nel Sistema di informazione Schengen (SIS) in forza di un mandato d'arresto europeo, ne informa immediatamente il presidente della corte di appello nel cui distretto l'arresto è avvenuto e al più presto, e comunque non oltre ventiquattro ore, pone l'arrestato a sua disposizione mediante la trasmissione del relativo verbale.

(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Kessler).

(A.C. 4246 — Sezione 12)

ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE

ART. 12.

*(Adempimenti conseguenti all'arresto ad
iniziativa della polizia giudiziaria).*

1. L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto ai sensi dell'arti-

colo 11 informa la persona, in una lingua alla stessa comprensibile, del mandato emesso e del suo contenuto, della possibilità di acconsentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria emittente e lo avverte della facoltà di nominare un difensore di fiducia e del diritto di essere assistito da un interprete. Nel caso in cui l'arrestato non provveda a nominare un difensore, la polizia giudiziaria procede immediatamente a individuare un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97 del codice di procedura penale.

2. La polizia giudiziaria provvede a dare tempestivo avviso dell'arresto al difensore.

3. Il verbale di arresto dà atto, a pena di nullità, degli adempimenti indicati ai commi 1 e 2, nonché degli accertamenti effettuati sulla identificazione dell'arrestato.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede mediante l'utilizzo degli ordinari stanziamenti del Ministero della giustizia.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA
ALL'ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA
DI LEGGE

ART. 12.

*(Adempimenti conseguenti all'arresto
ad iniziativa della polizia giudiziaria).*

Sostituirlo con il seguente:

ART. 12. *(Adempimenti esecutivi).* — 1. L'ufficiale di polizia giudiziaria che esegue il mandato d'arresto ai sensi dell'articolo 9, comma 1, ovvero che abbia comunque proceduto all'arresto ai sensi dell'articolo 11, informa la persona, in una lingua alla stessa comprensibile, del mandato emesso e del suo contenuto, della possibilità di acconsentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria emittente e lo avverte della facoltà di nominare un difensore di fiducia e del diritto di essere assistito da un interprete. Nel caso in cui l'arrestato

non provveda a nominare un difensore, la polizia giudiziaria procede immediatamente a individuare un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97 del codice di procedura penale.

2. La polizia giudiziaria provvede a dare tempestivo avviso dell'arresto al difensore.

3. Il verbale di arresto dà atto, a pena di nullità, degli adempimenti indicati nei commi 1 e 2, nonché degli accertamenti effettuati sulla identificazione dell'arrestato che possono consistere, ove occorra, in rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici.

(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Kessler).

(A.C. 4246 – Sezione 13)

ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE

ART. 13.

(Convalida).

1. Entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale di arresto, il presidente della corte di appello o un magistrato della corte da lui delegato, informato il procuratore generale, provvede a sentire la persona arrestata con la presenza di un difensore di ufficio nominato in mancanza di difensore di fiducia. Nel caso in cui la persona arrestata risulti ristretta in località diversa da quella in cui l'arresto è stato eseguito, il presidente della corte di appello può delegare per gli adempimenti di cui all'articolo 10 il presidente del tribunale territorialmente competente, ferma restando la sua competenza in ordine ai provvedimenti di cui al comma 2.

2. Se risulta evidente che l'arresto è stato eseguito per errore di persona o fuori dai casi previsti dalla legge, il presidente della corte di appello, o il magistrato della corte da lui delegato dispone

con decreto motivato che il fermato sia posto immediatamente in libertà. Fuori da tale caso, si procede alla convalida dell'arresto provvedendo con ordinanza ai sensi degli articoli 9 e 10.

3. Il provvedimento emesso dal presidente della corte di appello ai sensi del comma 2 perde efficacia se nel termine di dieci giorni non perviene il mandato d'arresto europeo o la segnalazione della persona nel SIS effettuata dall'autorità competente. La segnalazione equivale al mandato d'arresto purché contenga le indicazioni di cui all'articolo 6.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 13.

(Convalida).

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: provvede aggiungere le seguenti: , in una lingua alla stessa conosciuta e, se necessario, alla presenza di un interprete.

13. 50. Pisapia.

(Approvato)

(A.C. 4246 – Sezione 14)

ARTICOLO 14 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 14.

(Consenso alla consegna).

1. Quando procede a sentire la persona della quale è stata richiesta la consegna, ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 13, comma 1, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, raccoglie l'eventuale consenso alla consegna, alla presenza del difensore e, se

necessario, dell'interprete. Del consenso e delle modalità con cui è stato prestato si dà atto in apposito verbale.

2. Il consenso può essere espresso anche successivamente mediante dichiarazione indirizzata al direttore della casa di reclusione e dallo stesso immediatamente trasmessa al presidente della corte di appello, anche a mezzo telefax, ovvero con dichiarazione resa nel corso dell'udienza davanti alla corte e fino alla conclusione della discussione.

3. Il consenso è irrevocabile. La persona arrestata è preventivamente informata della irrevocabilità del consenso e della rinuncia.

4. Nel caso che il consenso sia stato validamente espresso, la corte di appello provvede con ordinanza emessa senza ritardo e, comunque, non oltre dieci giorni, alla decisione sulla richiesta di esecuzione, dopo aver sentito il procuratore generale, il difensore e, se comparsa, la persona richiesta in consegna.

5. L'ordinanza emessa dal presidente della corte di appello ai sensi del comma 4 è depositata tempestivamente in cancelleria e del deposito è dato avviso al difensore ed alla persona richiesta in consegna nonché al procuratore generale. Le parti hanno diritto di ottenerne copia.

(A.C. 4246 – Sezione 15)

ARTICOLO 15 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 15.

(Provvedimenti provvisori in attesa della decisione).

1. Se il mandato d'arresto europeo è stato emesso nel corso di un procedimento penale, il presidente della corte di appello, su richiesta dell'autorità giudiziaria emittente ed al fine di consentire le indagini urgenti dalla stessa ritenute necessarie, autorizza l'interrogatorio della persona ri-

chiesta in consegna, ovvero ne dispone il trasferimento temporaneo nello Stato membro di emissione.

2. Quando concede l'autorizzazione all'interrogatorio della persona richiesta in consegna, il presidente della corte di appello informa il Ministro della giustizia per la tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria richiedente e per ogni necessaria intesa anche in ordine alla data di assunzione dell'atto. L'interrogatorio è effettuato da un magistrato della corte di appello designato dal presidente, con l'assistenza della persona eventualmente designata dall'autorità richiedente in conformità alla legge dello Stato membro di emissione e dell'interprete eventualmente necessario. Sono osservate le forme e le garanzie previste per l'interrogatorio dagli articoli 64, 65, 66 e 294, comma 4, del codice di procedura penale. Dell'interrogatorio è redatto verbale.

3. Quando dispone il trasferimento temporaneo della persona richiesta in consegna, il presidente della corte di appello informa il Ministro della giustizia per la tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria richiedente anche ai fini delle necessarie intese in ordine alle condizioni ed alla durata del trasferimento. Si tiene in ogni caso conto della necessità che la persona sia fatta rientrare in modo da poter partecipare alle udienze relative alla procedura di esecuzione del mandato d'arresto.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA
ALL'ARTICOLO 15 DELLA PROPOSTA
DI LEGGE

ART. 15.

(Provvedimenti provvisori in attesa della decisione).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 15. *(Misure cautelari).* — 1. Dopo gli adempimenti di cui all'articolo 17, commi 3, 4 e 5, la corte di appello, sentite

le parti, decide immediatamente, con ordinanza motivata a pena di nullità e letta in udienza, sull'applicazione di una misura coercitiva nei confronti della persona di cui è richiesta la consegna.

2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV del codice di procedura penale, riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione per gli articoli 273 e 280, e le disposizioni del capo III del titolo III del libro III del medesimo codice. Nell'applicazione delle misure coercitive si tiene conto in particolare dell'esigenza di garantire che la persona della quale è richiesta la consegna non si sottragga alla stessa in caso di decisione favorevole.

(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Kessler).

(A.C. 4246 — Sezione 16)

ARTICOLO 16 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE

ART. 16.

(Informazioni ed accertamenti integrativi).

1. Qualora la corte di appello non ritenga sufficienti ai fini della decisione la documentazione e le informazioni trasmesse dallo Stato membro di emissione, può richiedere allo stesso, direttamente o per il tramite del Ministro della giustizia, le informazioni integrative occorrenti. In ogni caso stabilisce un termine per la ricezione di quanto richiesto. Se l'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione non dà corso alla richiesta, si applica il comma 5 dell'articolo 6.

2. La corte di appello, d'ufficio o su richiesta delle parti, può disporre altresì ogni ulteriore accertamento che ritiene necessario al fine della decisione.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA
ALL'ARTICOLO 16 DELLA PROPOSTA
DI LEGGE

ART. 16.

(Informazioni ed accertamenti integrativi).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 16. *(Informazioni complementari).*

– 1. Le eventuali informazioni complementari vengono richieste senza ritardo direttamente all'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato dal presidente della corte d'appello competente, anche a mezzo del servizio per la cooperazione internazionale di polizia. A tale fine, può essere stabilito un termine entro il quale l'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato dovrà far pervenire le informazioni, tenuto conto dell'esigenza di rispettare i termini di cui all'articolo 21.

(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Kessler).

(A.C. 4246 – Sezione 17)

ARTICOLO 17 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE

ART. 17.

(Decisione sulla richiesta di esecuzione).

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 14, la corte di appello decide con sentenza in camera di consiglio sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna, sentiti il procuratore generale, il difensore, e, se compare, la persona richiesta in consegna, nonché, se presente, il rappresentante dello Stato richiedente.

2. La decisione deve essere emessa entro il termine di sessanta giorni dall'esecuzione della misura cautelare di cui agli articoli 9 e 13. Ove, per cause di forza

maggior, sia ravvisata l'impossibilità di rispettare tali termini il presidente della corte di appello informa dei motivi il Ministro della giustizia, che ne dà comunicazione allo Stato richiedente, anche tramite l'*Eurojust*. In questo caso i termini possono essere prorogati di trenta giorni.

3. Nel caso in cui la persona ricercata benefici di una immunità riconosciuta dall'ordinamento italiano, il termine per la decisione comincia a decorrere solo se e a partire dal giorno in cui la corte di appello è stata informata del fatto che l'immunità non opera più. Se la decisione sulla esclusione dell'immunità compete a un organo dello Stato italiano, la corte provvede a inoltrare la richiesta.

4. In assenza di cause ostative la corte di appello pronuncia sentenza con cui dispone la consegna della persona ricercata se sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna.

5. Quando la decisione è contraria alla consegna, la corte di appello con la sentenza revoca immediatamente le misure cautelari applicate.

6. Della sentenza è data, al termine della camera di consiglio, immediata lettura. La lettura equivale a notificazione alle parti, anche se non presenti, che hanno diritto ad ottenere copia del provvedimento.

7. La sentenza è immediatamente comunicata, anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia, che provvede ad informare le competenti autorità dello Stato membro di emissione ed altresì, quando la decisione è di accoglimento, il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE
ALL'ARTICOLO 17 DELLA PROPOSTA
DI LEGGE

ART. 17.

(Decisione sulla richiesta di esecuzione).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 17. *(Procedimento per la decisione sulla richiesta di consegna).* – 1. Il presi-

dente della corte, ricevuto il verbale, fissa l'udienza per la comparizione dell'arrestato al più presto e comunque non oltre cinque giorni dall'arresto dandone avviso, senza ritardo, al procuratore generale e al difensore.

2. Fino all'udienza le parti hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti e di presentare memorie.

3. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la presenza necessaria del difensore. La corte identifica l'arrestato e lo informa del contenuto del mandato emesso nei suoi confronti; provvede quindi a chiedere allo stesso se consenta o meno alla propria consegna all'autorità che ha emesso il mandato e se intenda rinunciare al beneficio della regola della specialità. Delle risposte è fatta menzione nel verbale.

4. Il consenso può essere espresso anche successivamente mediante dichiarazione indirizzata al direttore dell'istituto penitenziario e dallo stesso immediatamente trasmessa al presidente della corte d'appello, anche a mezzo telefax. Si applica l'articolo 205-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale.

5. Nel caso in cui l'arrestato consente alla consegna, la corte d'appello decide con ordinanza motivata di cui viene data immediata lettura. La lettura equivale a notificazione per le parti. Le parti hanno diritto di ottenerne copia.

6. Se l'arrestato non consente alla consegna, il presidente lo informa che fino al termine del procedimento egli ha facoltà di rendere le dichiarazioni che ritiene opportune, purché attinenti alla decisione sulla richiesta di consegna.

7. La corte di appello decide con sentenza dopo avere assunto le eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie.

8. Il presidente della corte d'appello dà immediata lettura della sentenza. La lettura equivale a notificazione per le parti. Le parti hanno diritto di ottenerne copia.

9. Con la decisione favorevole alla consegna è disposta la custodia cautelare se la persona non è già detenuta a tale fine. La

misura coercitiva disposta prima della decisione perde immediatamente efficacia nel caso di rifiuto della consegna.

(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Kessler).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 17. (*Ulteriori presupposti per l'accoglimento della richiesta*). — 1. Il presidente della corte d'appello, ricevuto il verbale di arresto, fissa l'udienza per la comparizione dell'arrestato al più presto e comunque non oltre cinque giorni dall'arresto dandone avviso, senza ritardo, al procuratore generale e al difensore. Fermo quanto previsto dal precedente periodo, il giudice autorizza l'esecuzione della richiesta oggetto del mandato d'arresto o la consegna, previe le seguenti ulteriori verifiche, di cui dà conto nella motivazione:

a) che nell'ordinamento dello Stato richiedente siano previsti termini massimi per la restrizione della libertà personale durante il procedimento, in misura adeguata alle esigenze cautelari e proporzionata alla gravità del reato, nonché la possibilità di controlli periodici sulla necessità di permanenza delle misure cautelari personali;

b) che non sussistano i motivi di rifiuto obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione, rispettivamente previsti dall'articolo 3 e dall'articolo 4 numeri da 1) a 5) e numero 7) della Decisione quadro;

c) che, ricorrendo le situazioni descritte dall'articolo 5 numeri 2) e 3) della Decisione quadro, risultino in concreto applicabili e assicurate le corrispondenti garanzie;

d) che il mandato non abbia a oggetto un reato politico, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo 11 della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dalla Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, ratificata e resa esecutiva con la legge 14 febbraio 2003, n. 34;

dall'articolo 1 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo 27 gennaio 1977, ratificata e resa esecutiva con la legge 26 novembre 1985, n. 519; dall'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, in materia di delitti di genocidio; e che non sussistano elementi oggettivi per ritenere che il mandato d'arresto sia stato emesso al fine di perseguire penalmente una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi;

e) quando il mandato d'arresto concerne uno o più dei reati indicati nell'articolo 2, paragrafo 2, della Decisione quadro, che il fatto oggetto dell'addebito costituisca comunque, almeno in parte, secondo la legge italiana un delitto doloso.

17. 53. Buemi, Boato, Cento.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 17. (*Durata del procedimento*). — 1. Il procedimento per la decisione definitiva ha priorità assoluta e deve concludersi entro sessanta giorni dalla privazione della libertà della persona ricercata ovvero entro novanta giorni, quando è proposto ricorso per cassazione.

2. Non si applica la sospensione dei termini nel periodo feriale prevista dalla legge 7 ottobre 1969 n. 742.

3. Quando, in via eccezionale, risulta impossibile osservare i termini indicati al comma 1, il giudice che procede può disporre il trasferimento temporaneo della persona ricercata ai sensi dell'articolo 18 della Decisione quadro.

4. In ogni caso, durante il procedimento si osservano i termini di durata massima di privazione della libertà personale previsti dall'articolo 303 comma 1 lettera a) del codice di procedura penale. Alle condizioni ivi previste la persona è rimessa in libertà, quando alla scadenza dei termini non è definitivo il provvedi-

mento che autorizza l'esecuzione della richiesta di arresto oggetto del mandato o la consegna.

17. 50. Buemi, Boato, Cento.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: allo Stato richiedente, aggiungere le seguenti: se possibile.

17. 51. Sinisi.

Al comma 4, sopprimere le parole da: se sussistono fino alla fine del comma.

17. 52. Sinisi.

(A.C. 4246 — Sezione 18)

ARTICOLO 18 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 18.

(Rifiuto della consegna).

1. La corte di appello rifiuta la consegna nei seguenti casi:

a) se vi sono ragionevoli motivi per ritenere che il mandato d'arresto europeo è stato emesso al fine di perseguire penalmente o di punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, della sua religione, della sua origine etnica, della sua nazionalità, della sua lingua, delle sue opinioni politiche o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi;

b) se il diritto sia stato leso con il consenso di chi, secondo la legge italiana, può validamente disporre;

c) se per la legge italiana il fatto costituisce esercizio di un diritto, adempimento di un dovere ovvero sia stato determinato da caso fortuito o forza maggiore;